



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 16 del Reg. Data: 2 / 2 / 2017	Oggetto: Tributi comunali. Procedura di reclamo / mediazione. Nomina del responsabile.
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 18,00 e ss., nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE		x
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE		x
DI GIFICO	Avv. Carmelina	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'Assessore alle Finanze, dott. Luca Lignola, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, riferisce:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 9 del d.leg.vo 156/2015 ha esteso a tutte le controversie tributarie, ivi incluse quelle in materia di tributi locali, di importo inferiore ad € 20.000, l'istituto del reclamo mediazione, così come previsto e disciplinato dall'articolo 17 bis del d.leg.vo 546/1992

VISTO il citato articolo 17 bis, nel testo come innanzi novellato, dal quale si ricava che:

- *Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.*
- *Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.*
- *L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.*
- *Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.*

TENUTO CONTO che, in forza del comma 4 del citato articolo:

“Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.”

TENUTO CONTO altresì della nota 598 del 15.03.2016 con la quale il Garante per il contribuente per la Puglia ha sollecitato alla costituzione di una struttura autonoma cui demandare le funzioni di organo di reclamo-mediazione, auspicando l'individuazione di una struttura diversa ed autonoma da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili”.

CONSIDERATO:

- che nella struttura organizzativa del Comune di Trani, le funzioni relative alla gestione dei tributi comunali sono radicate presso l'Area Finanziaria;
- che lo spirito dell'istituto in argomento è quello di creare un organismo di garanzia per il contribuente che possa prevenire il formarsi di contenzioso in materia tributaria, ovvero favorirne il bonario componimento, ciò sia a beneficio dei cittadini, sia della stessa Amministrazione e della rapidità ed efficacia della propria azione.
- che tale organismo deve sicuramente essere caratterizzato da autonomia decisionale e da indipendenza rispetto al dirigente responsabile dei tributi, senza poter rinunciare ad un supporto tecnico-operativo qualificato capace di esaminare i rilievi prodotti, di valutarne la coerenza con il quadro legislativo e regolamentare di riferimento, di individuare possibili soluzioni di equo contemperamento delle diverse posizioni.
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.1.2017 è stato nominato Funzionario Responsabile dei Tributi locali, il dott. Angelo Pedone, Dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria.

RITENUTO:

- che il Responsabile della mediazione deve preferibilmente essere soggetto terzo rispetto al Funzionario Responsabile del tributo in contestazione e al Responsabile del procedimento, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare della procedura di reclamo/mediazione come introdotta dal D.Lgs. 156/2015;
- che, allo scopo, in relazione alla distribuzione funzionale dei carichi di lavoro e delle professionalità presenti, si ritiene di individuare quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione dei provvedimenti tributari, il funzionario preposto all'ufficio tributi dell'ente, dott.ssa Cecilia Barbera.

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

VISTO il parere di regolarità tecnica, in atti, espresso dal dirigente dell'Area Economica Finanziaria dott.A. Pedone in data 26/01/2017, di cui all'art. 49 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) **che tutto quanto premesso** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di individuare e nominare** la dott.ssa Cecilia Barbera - Responsabile della mediazione tributaria ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 156/2015;
- 3) **di precisare che**, in ragione di tale designazione, al predetto Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione, compresa la rideterminazione della pretesa tributaria, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
- 4) **di incaricare** il dirigente dell'Area Finanziaria, con facoltà di delega, per i compiti di supporto tecnico-operativo e per le opportune e doverose forme di informazione ai contribuenti in merito alla istituzione dell'organo di reclamo – mediazione all'interno del sito web dell'ente;
- 5) **di notificare** la presente deliberazione al nominato funzionario responsabile della mediazione tributaria;
- 6) **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

(Handwritten signature of Avv. Amedeo Bottaro)

N° 363 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

8 FEB 2017

23 FEB 2017

è affissa all'albo Pretorio dal

al

per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

8 FEB 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

(Handwritten signature of dott. Carlo Casalino)

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

8 FEB 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

(Handwritten signature of dott. Carlo Casalino)